



PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa LAMACART S.P.A. con sede legale in Comune Villafranca di Verona (VR), via I Maggio, n.14, per la sede operativa in Comune Villafranca di Verona (VR), via Francia, n. 45.

Determinazione n. 273/16 del 02 febbraio 2016

Decisione Il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del [DPR 59/2013](#)², a favore dell'impresa LAMACART S.P.A., con sede legale in Comune Villafranca di Verona (VR), via I Maggio, n.14, per la sede operativa in Comune Villafranca di Verona (VR), via Francia, n. 45, in sostituzione:
 - a) della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del [D.Lgs. n. 152/2006](#)³;
 - b) dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. conferma alla ditta il numero 50 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
3. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa LAMACART S.P.A., con sede legale in Comune Villafranca di Verona, via I Maggio, n.14, per la sede operativa sita nel medesimo Comune, in via Francia, n. 45, ove svolge l'attività di "commercio ingrosso e lavorazione della carta e della plastica, composti e derivati" risulta iscritta, con nota provinciale n. 54843 del 23/05/2011, al numero 50 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla [determinazione provinciale n.17/2009 del 07/01/2009](#).

In data 28 settembre 2015 la ditta ha presentato al SUAP del Comune di Villafranca di Verona istanza di AUA⁴, ai sensi del DPR 59/2013, in occasione del "Rinnovo iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali in procedura semplificata".

In tempo utile per la chiusura del procedimento il Comune nulla ha fatto pervenire per gli aspetti di propria competenza riferiti al titolo sostituito dall'AUA ex

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³ Norme in materia ambientale.

⁴ Pratica SUAP: 00803800234-08092015-1702 protocollo pratica n.0067539 del 28/09/2015 protocollo comunicazione n.0068050 del 30/09/2015, acquista al protocollo provinciale al n.85136 del 30/09/2015.

articolo 3, comma 1, lettera e), e cioè alla “comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, legge quadro sull'inquinamento acustico. La Provincia ritiene⁵ pertanto che la documentazione agli atti del Comune sia completa e sufficiente e che nulla abbia il Comune a richiedere se non il rispetto della prescrizione riportata nell'allegato “Quadro Prescrittivo”.

Motivazione Il provvedimento adottato si fonda sull'istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Settore Ambiente della Provincia⁶. Sulla base della documentazione presentata si evince che non sussistono impedimenti al rilascio del provvedimento autorizzativo. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si confermano le prescrizioni autorizzative della determinazione n. 17/2009 dato che ne permangono i presupposti.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, l'impresa dichiara che non effettua depositi di rifiuti su piazzali, tuttavia l'attività è soggetta agli adempimenti previsti dal Piano Regionale di tutela delle Acque e, secondo le modifiche introdotte dalla recente Dgrv n. 1534 del 03/11/2015, il piano di adeguamento deve essere presentato entro il 29/02/2016.

Obblighi da rispettare Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel “Quadro Prescrittivo” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione provinciale n.17/2009 del 07/01/2009, cessa di avere efficacia a far data dalla comunicazione del SUAP al richiedente sul rilascio dell'AUA.

L'autorizzazione AUA ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del d.P.R. n. 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 59/2013.

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 59/2013, come previsto dalla [Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013](#).

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni

⁵ Come preannunciato a tutti i Comune del territorio con nota registrata al protocollo provinciale al n.89651 del 14/10/2015.

⁶ Settore ambiente, servizio gestione rifiuti – unità operativa rifiuti speciali, servizio tutela e valorizzazione ambientale.

legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.P.R. n. 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente⁷ procederà secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione unica ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

**A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁸ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁹.



**IL DIRIGENTE
(Ing. Carlo Poli)**

⁷ Ai sensi degli articoli 5 e 6 della [legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985](#), Norme per la tutela dell'ambiente.

⁸ Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁹ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

ALLEGATO “QUADRO PRESCRITTIVO”

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, e, ove non altrimenti specificato, osservare quanto previsto nel [D.Lgs. n. 152/2006](#).

RIFIUTI

La ditta Lamacart S.p.A. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

1. prestare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014¹¹ ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
2. svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, secondo la citata istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Villafranca di Verona, come di seguito schematizzato:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
1.1	15.01.01 15.01.05 15.01.06 20.01.01	1.1.3 b)	R3-R13	1.1.4 b)
6.1	02.01.04 15.01.02 17.02.03 19.12.04 20.01.39	/	R13	/

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
1.1	R3-R13	64'260 t – 250'000 m ³	250 t – 1'000 m ³
6.1	R13	7'700 t – 30'800 m ³	30 t – 90 m ³
Totale		71'960 t – 280'800 m³	280 t – 1'090 m³

3. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni

¹⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;

4. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
5. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme indicate dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
6. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98;
7. poiché la sola attività di messa in riserva R13, trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria e pertanto i residui ricevuti in impianto mantengono la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, l'impresa deve accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni:

1. l'impresa è tenuta a rispettare i limiti di emissioni a camino nelle condizioni di esercizio per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico, descritte nella domanda di autorizzazione, secondo lo schema sotto riportato:

camino	operazione	portata (Nm ³ /h)	Sistema abbattimento	Tipo di inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
1	Pressa	12000	Filtro a maniche	Polveri	10	0,12

2. applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre letture consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, utilizzando i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, indicate da ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
3. il camino deve essere dotato:
 - di adeguata struttura fissa¹² di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1¹³;

¹² Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

- di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI ISO EN 16911-1,2:2013 – UNI EN 13284-2:2005 – UNI EN 15259:2008), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)¹⁴;
4. effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 5. gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 35 kW devono rispettare quanto riportato al titolo II, parte V, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., al fine della prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico.

SCARICHI

In attuazione del Piano Regionale di tutela delle Acque, come modificato dalla recente Dgrv n. 1534 del 03/11/2015, l'impresa deve presentare un piano di adeguamento entro il 29/02/2016, comprensivo di un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione.

EMISSIONI RUMORE

Il livello di rumore prodotto dalle attività e lavorazioni della ditta nel loro complesso deve rispettare i limiti del d.P.C.M. 14/11/1997¹⁵ con riferimento alla zonizzazione acustica del Comune, nel tempo di riferimento diurno e notturno, prevedendo, ove si renda necessario, opportuni interventi di bonifica acustica.

¹³ In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio (di altezza circa 0,5 m), corrimano (di altezza minima di 1 m) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

¹⁴ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4''(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

¹⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e s.m.i., "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (d.P.C.M. 14/11/1997).